



Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di "*Professore emerito*" in conformità a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1952, art. 111, ed individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

Articolo 2 - Requisiti

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di "*Professore emerito*" a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia.

2. Nella determinazione del presupposto temporale si comprende anche il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

3. Il titolo di Professore emerito può essere proposto per il conferimento per coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio all'Ateneo, in particolare, per la proposta di conferimento del titolo occorre la presenza dei seguenti requisiti:

a. aver dato lustro all'Ateneo nell'ambito della ricerca scientifica svolta, documentata da adeguate pubblicazioni e da prestigiosi premi, incarichi o riconoscimenti nazionali o internazionali collegati all'attività di ricerca scientifica svolta;

b. aver ricoperto importanti incarichi scientifici, quali ad esempio la Presidenza o la Segreteria di Società scientifiche o accademiche nazionali o internazionali, ovvero aver ricoperto cariche accademiche negli organi dell'Ateneo o ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo.

4. Presupposto per il conferimento del titolo di "*Professore emerito*" è che il candidato, nel corso della carriera, abbia tenuto un contegno di assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all'Ateneo, tale da non aver causato discredito o leso il prestigio dell'istituzione accademica e che lo stesso non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari o sanzioni, anche per violazione del Codice Etico e di condanne penali o amministrativo-contabili.

Articolo 3 - Procedura

1. La proposta per il conferimento del titolo di "*Professore emerito*", corredata dal *curriculum* del candidato, può essere presentata da uno o più Professori ordinari o associati al Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente, entro un anno dalla cessazione dal servizio.

2. Il Direttore del Dipartimento verificata, anche con il supporto degli uffici competenti, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, sottopone la proposta motivata di

conferimento del titolo al Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta alla componente docente. La seduta del Consiglio è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, con esclusione degli assenti giustificati. La delibera di approvazione della proposta di conferimento del titolo deve essere assunta con voto segreto della maggioranza dei presenti.

3. Il Direttore del dipartimento deve tempestivamente inoltrare la delibera al Rettore per l'approvazione del Senato Accademico e successiva trasmissione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il conferimento del titolo.

4. Nel caso di delibera non favorevole del Consiglio di Dipartimento o del Senato Accademico, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata.

Articolo 4 - Attività di ricerca e didattica

1. Il "Professore emerito" può continuare a svolgere attività di ricerca, anche all'interno di gruppi o progetti di ricerca, nell'ambito del Dipartimento cui afferiva, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza al "Professore emerito" resta disciplinato delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento.

Articolo 5 - Benefici

1. Il Dipartimento che ha avanzato la proposta di conferimento del titolo può mettere a disposizione del "Professore emerito", sentito il Rettore e compatibilmente con le esigenze di spazi del dipartimento medesimo, uno spazio adeguato affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali. Il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni.

2. Ogni obbligo assicurativo, ove non diversamente previsto, è a carico del "Professore emerito".

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello di registrazione del decreto di emanazione.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 si applicano ai "Professori emeriti" già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.